

## Foglio Informativo delle principali caratteristiche dei Buoni Fruttiferi Postali BFP Fedeltà e Regolamento del prestito

### Parte I - Informazioni sull'Emittente e sul Collocatore

**Emittente:** Cassa depositi e prestiti società per azioni (di seguito, "CDP S.p.A."). Sede legale: Via Goito, 4 - 00185 Roma. Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584, Partita IVA 07756511007. Capitale sociale euro 3.500.000.000,00 interamente versato. Sito Internet [www.cassaddpp.it](http://www.cassaddpp.it).

**Rating dell'Emittente:** BBB+/Baa2/A- (da Standard & Poors, Moody's e Fitch).

**Garante dell'emissione:** STATO ITALIANO.

**Collocatore:** Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - Patrimonio BancoPosta (di seguito anche "Poste Italiane"). Sede legale: Viale Europa 190 - 00144 Roma. Codice ABI 07601. Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 97103880585, Partita IVA 01114601006. Capitale sociale euro 1.306.110.000,00. Sito internet [www.poste.it](http://www.poste.it).

**Disciplina del prestito:** Art. 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (riportati sul sito Internet [www.cassaddpp.it](http://www.cassaddpp.it)).

### Parte II - Regolamento del prestito

#### Articolo 1 - Tipologia

I buoni fruttiferi postali BFP Fedeltà (di seguito BFP Fedeltà) sono prodotti finanziari nominativi che, ricorrendo ai requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'articolo 2, riconoscono il maggior rendimento, determinato ai sensi dell'articolo 5. I BFP Fedeltà possono essere rappresentati da documenti cartacei o da registrazioni contabili (di seguito buoni dematerializzati), emessi dalla CDP S.p.A., collocati per il tramite di Poste Italiane S.p.A. con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

#### Articolo 2 - Requisiti soggettivi ed oggettivi

La sottoscrizione dei BFP Fedeltà è consentita a chi, nella qualità di intestatario, cointestatario, erede o successore a titolo universale:

- 1) presenti al rimborso buoni fruttiferi postali ordinari rappresentati da documenti cartacei delle serie emesse tra il 1° gennaio 1972 ed il 31 dicembre 1982 e/o buoni fruttiferi postali ordinari dematerializzati appartenenti alla serie "O" emessi tra il 1° gennaio 1982 ed il 31 dicembre 1982;
- 2) contestualmente<sup>1</sup> al rimborso di cui al punto 1) sottoscriva BFP Fedeltà il cui valore nominale sia compreso tra un importo minimo ed un importo massimo, definiti in funzione del valore dei buoni fruttiferi postali ordinari rimborsati, secondo gli intervalli declinati nell'allegata tabella A, alle colonne intestate "Valore netto di rimborso"<sup>2</sup>. Per i BFP Fedeltà rappresentati da documenti cartacei, gli importi sottoscrivibili minimi e massimi sono indicati nell'allegata tabella A alle colonne intestate "BFP Fedeltà sottoscritti in forma cartacea - Importo minimo e massimo sottoscrivibile in Euro" ed ulteriormente esemplificati nell'allegata tabella C. Per i BFP Fedeltà dematerializzati, gli importi sottoscrivibili minimi e massimi sono indicati nell'allegata tabella A alle colonne intestate "BFP Fedeltà sottoscritti in forma dematerializzata - Importo minimo e massimo sottoscrivibile in Euro" ed ulteriormente esemplificati nell'allegata tabella C. Ciò, fermo restando che per le sottoscrizioni superiori al "Valore netto di rimborso" dei buoni fruttiferi postali ordinari di cui al punto 1), l'importo eccedente non provenga dal rimborso anticipato di buoni fruttiferi postali rispetto alla loro scadenza contrattuale, effettuato nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2012 e la data di sottoscrizione di BFP Fedeltà o da libretti di risparmio postale recanti la medesima intestazione o cointestazione con riferimento al saldo recato dal libretto al 30 settembre 2012.

<sup>1</sup> Per i buoni postali ordinari dematerializzati la contestualità è determinata dall'accredito del valore di rimborso del/dei buoni fruttiferi postali ordinari di cui al punto 1) sul libretto/conto di regolamento entro il 31 dicembre 2012.

<sup>2</sup> Per sottoscrizioni pari al "Valore netto di rimborso", si fa riferimento al valore di rimborso dei buoni fruttiferi postali ordinari rappresentati da documenti cartacei, appartenenti alle serie emesse tra il 1° gennaio 1972 ed il 31 dicembre 1982 arrotondato al multiplo di € 50 immediatamente superiore. Per i buoni fruttiferi postali dematerializzati appartenenti alla serie "O" emessi tra il 1° gennaio 1982 ed il 31 dicembre 1982 il medesimo valore di rimborso è arrotondato al multiplo di € 250 immediatamente superiore.

A seguito della sottoscrizione di BFPFedeltà, la ricorrenza dei requisiti soggettivi e oggettivi è sottoposta a verifiche successive da parte di Poste Italiane, da espletarsi entro il 31 dicembre 2013.

**Articolo 3 - Prezzo e modalità di emissione**

I BFPFedeltà sono emessi alla pari (100% del valore nominale sottoscritto). La CDP S.p.A. emette giornalmente BFPFedeltà per il valore nominale corrispondente alle sottoscrizioni effettuate presso gli uffici postali (emissione "a rubinetto").

**Articolo 4 - Durata**

I BFPFedeltà hanno una durata massima di tre anni dalla data di sottoscrizione e sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza del terzo anno.

**Articolo 5 - Rendimenti e modalità di calcolo degli interessi**

Ai BFPFedeltà è riconosciuto un tasso effettivo annuo lordo pari al 2,50% e un tasso effettivo annuo netto pari al 2,19%, come riportato nell'allegata tabella D. I coefficienti per la determinazione dell'importo lordo e netto riconosciuto al compimento di ogni anno a decorrere dalla data di sottoscrizione, sono riportati nell'allegata tabella D. L'accertata ricorrenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'articolo 2, consente il riconoscimento del maggior rendimento pari al tasso effettivo annuo lordo del 3,50% ed al tasso effettivo annuo netto del 3,08%, come riportato nell'allegata tabella B.

I coefficienti per la determinazione dell'importo lordo e netto riconosciuto al compimento di ogni anno a decorrere dalla data di sottoscrizione ed i corrispondenti tassi effettivi di rendimento sono riportati nell'allegata tabella B. L'accertata mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'articolo 2, sarà oggetto di comunicazione personale ai sottoscrittori di BFPFedeltà a cura di Poste Italiane, presso l'indirizzo di residenza presente nei propri archivi.

I BFPFedeltà corrispondono gli interessi al momento del rimborso e diventano infruttiferi dal giorno successivo alla scadenza del terzo anno dalla data di sottoscrizione.

Non sono corrisposti interessi per i BFPFedeltà rimborsati prima della scadenza del terzo anno dalla data di sottoscrizione.

**Articolo 6 - Intestazione**

I BFPFedeltà possono essere intestati sia a persone fisiche, che risultino essere almeno uno degli intestatari, eredi o successori a titolo universale di buoni fruttiferi postali ordinari di cui all'articolo 2 punto 1), sia a persone giuridiche. E' ammessa la cointestazione dei BFPFedeltà a più soggetti, in numero non superiore a quattro, con facoltà di rimborso disgiunto per ciascun intestatario, fatta salva la possibilità di escludere detta facoltà all'atto della sottoscrizione. Non sono ammesse cointestazioni tra soggetti maggiorenni e minorenni, né tra soggetti minorenni. Nel caso in cui l'intestatario, al momento della richiesta di rimborso, risulti ancora minorenne, i BFPFedeltà, conformemente alla previsione dell'art. 320, comma 4, del Codice civile, possono essere rimborsati soltanto in presenza di un provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare.

I BFPFedeltà dematerializzati recano la medesima intestazione del conto corrente postale o del libretto di risparmio postale, necessari per la sottoscrizione degli stessi.

**Articolo 7 - Tagli, sottoscrizione e rimborso**

I BFPFedeltà rappresentati da documenti cartacei, in tagli da 50 euro e multipli, sono sottoscrivibili e rimborsabili presso tutti gli uffici postali. All'atto della sottoscrizione viene consegnato il relativo documento cartaceo, unitamente al presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito. Nel caso di sottoscrizione di BFPFedeltà rappresentati da documenti cartacei per importi superiori al "Valore netto di rimborso" dei buoni fruttiferi postali ordinari di cui all'articolo 2, punto 2), devono essere sottoscritti due BFPFedeltà: uno, fino a concorrenza del "Valore netto di rimborso" dei buoni fruttiferi postali ordinari di cui all'articolo 2, punto 1), l'altro, per importi eccedenti il "Valore netto di rimborso" dei buoni fruttiferi postali ordinari di cui all'articolo 2, punto 1) fino a concorrenza dell'importo massimo sottoscrivibile, riportato nell'allegata tabella A alle colonne intestate "BFPFedeltà sottoscritti in forma cartacea – Importo massimo sottoscrivibile in Euro" e "BFPFedeltà sottoscritti in forma dematerializzata - Importo massimo sottoscrivibile in Euro".

I BFPFedeltà dematerializzati sono sottoscrivibili e rimborsabili esclusivamente per tagli pari a 250 euro e multipli, presso tutti gli uffici postali. Non sono ammesse sottoscrizioni di BFPFedeltà dematerializzati in via telematica. Per la sottoscrizione è necessaria la titolarità di un conto corrente postale o di un libretto di risparmio postale aventi la

medesima intestazione dei BFPFedeltà. Le sottoscrizioni presso gli uffici postali sono effettuate per iscritto e un esemplare del contratto è consegnato al sottoscrittore, unitamente al presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito.

Resta fermo che l'importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella stessa giornata lavorativa presso uno o più uffici postali è pari ad 1.000.000 di euro.

### **Articolo 8 - Rimborso anticipato**

A richiesta del titolare, i BFPFedeltà rappresentati da documenti cartacei possono essere rimborsati anticipatamente con diritto alla restituzione del capitale sottoscritto.

A richiesta del titolare, i BFPFedeltà dematerializzati possono essere rimborsati anticipatamente per importi sottoscritti di 250 euro e multipli con diritto alla restituzione del capitale sottoscritto. In caso di rimborso anticipato parziale di BFPFedeltà dematerializzati, laddove il valore nominale residuo sia inferiore all'importo minimo sottoscrivibile in funzione del valore dei buoni fruttiferi postali ordinari rimborsati, secondo gli intervalli declinati nell'allegata tabella A, alle colonne intestate "Valore netto di rimborso", ai BFPFedeltà è riconosciuto un tasso effettivo annuo lordo pari al 2,50% e un tasso effettivo annuo netto pari al 2,19%, come riportato nell'allegata tabella D.

Non sono corrisposti interessi per i BFPFedeltà rimborsati prima della scadenza del terzo anno dalla data di sottoscrizione.

### **Articolo 9 - Limiti alla circolazione dei buoni**

I BFPFedeltà non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinino successione a titolo universale. I BFPFedeltà non possono essere dati in pegno.

### **Articolo 10 - Termini di prescrizione**

I diritti dei titolari di BFPFedeltà rappresentati da documenti cartacei nominativi si prescrivono trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo. Gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali emessi dopo il 14 aprile 2001, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 marzo di ogni anno e versati al fondo di cui all'art. 1, comma 343, della legge 266/2005, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.

### **Articolo 11 - Regime fiscale**

Gli interessi maturati sui BFPFedeltà sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 239/1996 e successive modificazioni. In base all'art. 6 del richiamato decreto legislativo, ai soggetti non residenti in Italia, ricorrendo le condizioni di legge, non si applica il prelievo fiscale. I buoni sono esenti da imposta di successione. Ai sensi dell'art. 13, comma 2 ter e nota 3 ter, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, come modificato dall'art. 19 del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, i buoni sono assoggettati ad imposta di bollo. Sono comunque esenti i buoni di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 maggio 2012 sono stabilite le modalità di attuazione delle suddette norme.

### **Articolo 12 - Spese e commissioni**

Nessuna spesa e commissione è prevista per la sottoscrizione ed il rimborso dei BFPFedeltà. La duplicazione del buono comporta il pagamento di € 1,55 per ogni buono indipendentemente dal valore nominale dello stesso.

### **Articolo 13 - Varie**

Le comunicazioni dell'Emittente ai titolari dei BFPFedeltà sono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito Internet [www.cassaddpp.it](http://www.cassaddpp.it). Al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle informazioni pubblicate, queste ultime possono essere rese note anche mediante l'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A., nonché mediante pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in corso di pubblicazione. L'accertata mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'articolo 2, sarà oggetto di comunicazione personale ai sottoscrittori di BFPFedeltà a cura di Poste Italiane, presso l'indirizzo di residenza presente nei propri archivi.

Nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento dei BFP Fedeltà rappresentati da documenti cartacei si applicano le disposizioni della legge 30 luglio 1951, n. 948, tenuto conto che tutti gli adempimenti previsti dalla legge a carico dell'Emittente sono svolti da Poste Italiane S.p.A.

### Articolo 14 - Norma finale

La sottoscrizione dei BFP Fedeltà comporta la piena conoscenza e accettazione del presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito.

### Parte III - Informazioni sui rischi dell'operazione

Ai BFP Fedeltà rappresentati da documenti cartacei per i quali sia riscontrata la mancanza di almeno uno dei requisiti soggettivi e/o oggettivi di cui all'art. 2 del presente Foglio Informativo e Regolamento del Prestito, non è riconosciuto il maggior rendimento pari al tasso annuo effettivo lordo del 3,50% (netto del 3,08%), ma unicamente il tasso effettivo annuo lordo del 2,50% e il tasso effettivo annuo netto del 2,19%, come riportato nell'allegata tabella D.

Ai BFP Fedeltà dematerializzati per i quali sia riscontrata la mancanza di almeno uno dei requisiti soggettivi e/o oggettivi di cui all'art. 2 del presente Foglio Informativo e Regolamento del Prestito, sull'ammontare totale o parziale arrotondato al taglio di 250 euro immediatamente superiore all'importo per il quale non siano riscontrati i predetti requisiti, non è riconosciuto il maggior rendimento pari al tasso annuo effettivo lordo del 3,50% (netto del 3,08%), ma unicamente il tasso effettivo annuo lordo del 2,50% e il tasso effettivo annuo netto del 2,19%, come riportato nell'allegata tabella D.

Non sono corrisposti interessi per i BFP Fedeltà rimborsati prima della scadenza del terzo anno dalla data di sottoscrizione.

I BFP Fedeltà non possono essere dati in pegno.

Tabella A

BFP Fedeltà					
Valore netto di rimborso in Euro del/i BFP ordinari		BFP Fedeltà sottoscritti in forma cartacea		BFP Fedeltà sottoscritti in forma dematerializzata	
superiore a (estremo incluso)	inferiore a (estremo escluso)	Importo minimo sottoscrivibile in Euro	Importo massimo sottoscrivibile in Euro	Importo minimo sottoscrivibile in Euro	Importo massimo sottoscrivibile in Euro
-	100,00	50,00	200,00	250,00	250,00
100,00	200,00	50,00	400,00	250,00	500,00
200,00	300,00	100,00	600,00	250,00	750,00
300,00	500,00	150,00	1.000,00	250,00	1.000,00
500,00	1.000,00	250,00	2.000,00	250,00	2.000,00
1.000,00	2.000,00	500,00	4.000,00	500,00	4.000,00
2.000,00	3.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00
3.000,00	5.000,00	1.500,00	10.000,00	1.500,00	10.000,00
5.000,00	10.000,00	2.500,00	20.000,00	2.500,00	20.000,00
10.000,00	15.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	30.000,00
15.000,00	25.000,00	7.500,00	50.000,00	7.500,00	50.000,00
25.000,00	30.000,00	12.500,00	60.000,00	12.500,00	60.000,00
30.000,00	40.000,00	15.000,00	80.000,00	15.000,00	80.000,00
40.000,00	50.000,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00	100.000,00
50.000,00	100.000,00	25.000,00	200.000,00	25.000,00	200.000,00
100.000,00	200.000,00	50.000,00	400.000,00	50.000,00	400.000,00
200.000,00	300.000,00	100.000,00	600.000,00	100.000,00	600.000,00
300.000,00	400.000,00	150.000,00	800.000,00	150.000,00	800.000,00
400.000,00	-	200.000,00	1.000.000,00	200.000,00	1.000.000,00

**Tabella B**

Anno	Coefficiente (1)		Tasso effettivo annuo alla fine di ciascun anno (2)	
	Lordo	Netto	Lordo	Netto
0	1,00000000	1,00000000	0,00%	0,00%
1	1,00000000	1,00000000	0,00%	0,00%
2	1,00000000	1,00000000	0,00%	0,00%
3	1,10871788	1,09512814	3,50%	3,08%

(1) coefficienti per la determinazione del montante lordo e netto dovuto alla scadenza di ogni anno a decorrere dalla data di sottoscrizione (il montante è determinabile moltiplicando il valore nominale del buono per il coefficiente corrispondente all'anzianità maturata). I coefficienti sono arrotondati all'ottava cifra decimale.

(2) il tasso effettivo annuo di rendimento, lordo e netto, alla fine di ciascun anno di possesso - calcolato secondo la convenzione 30/360 e arrotondato alla seconda cifra decimale - è dato dalla seguente formula:  $[(\text{Valore di rimborso}/\text{Valore nominale})^{1/n} - 1]$ , dove n indica il numero degli anni di possesso.

**Tabella C**

Tabella esemplificativa di possibili sottoscrizioni del BFP Fedeltà per i clienti che presentino i requisiti di cui all'art. 2 del presente Foglio Informativo e Regolamento del prestito

BFP Fedeltà									
	BFP Ordinario scaduto o in scadenza		Valore nominale del/i BFP ordinari		Valore netto di rimborso in Euro del/i BFP ordinari	Valore nominale del BFP Fedeltà sottoscritto in forma cartacea		Valore nominale del BFP Fedeltà sottoscritto in forma dematerializzata	
	Serie	data di emissione	Valore in Lire	Valore in Euro		Importo minimo sottoscrivibile in Euro	Importo massimo sottoscrivibile in Euro	Importo minimo sottoscrivibile in Euro	Importo massimo sottoscrivibile in Euro
CASO 1	Serie "O"	15-novembre-1982	1.000.000	516,46	8.433,23	2.500,00	20.000,00	2.500,00	20.000,00
CASO 2	Serie "O"	15-agosto-1982	1.000.000	516,46	8.798,67	2.500,00	20.000,00	2.500,00	20.000,00
CASO 3	Serie "O"	15-gennaio-1982	500.000	258,23	4.673,41	1.500,00	10.000,00	1.500,00	10.000,00
CASO 4	Serie "N" (*)	15-aprile-1979	1.000.000	516,46	9.621,54	2.500,00	20.000,00	2.500,00	20.000,00
CASO 5	Serie "M"	15-settembre-1975	500.000	258,23	4.273,24	1.500,00	10.000,00	1.500,00	10.000,00

(\*) L'esempio prende in considerazione un BFP della serie "N" nella versione rivolta ai soggetti residenti in Italia e non nella versione riservata agli italiani residenti all'estero

**Tabella D**

Anno	Coefficiente (1)		Tasso effettivo annuo alla fine di ciascun anno (2)	
	Lordo	Netto	Lordo	Netto
0	1,00000000	1,00000000	0,00%	0,00%
1	1,00000000	1,00000000	0,00%	0,00%
2	1,00000000	1,00000000	0,00%	0,00%
3	1,07689063	1,06727930	2,50%	2,19%

(1) coefficienti per la determinazione del montante lordo e netto dovuto alla scadenza di ogni anno a decorrere dalla data di sottoscrizione (il montante è determinabile moltiplicando il valore nominale del buono per il coefficiente corrispondente all'anzianità maturata). I coefficienti sono arrotondati all'ottava cifra decimale.

(2) il tasso effettivo annuo di rendimento, lordo e netto, alla fine di ciascun anno di possesso - calcolato secondo la convenzione 30/360 e arrotondato alla seconda cifra decimale - è dato dalla seguente formula:  $[(\text{Valore di rimborso}/\text{Valore nominale})^{1/n} - 1]$ , dove n indica il numero degli anni di possesso.